



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 83/2014

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Macerata per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento.

IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante "*Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 20 dicembre 2012, con il quale l'Ing. Agostino Ragosa è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO, in particolare, il comma 2, dell'art. 22, del citato decreto legge n. 83/2012 che prevede, tra l'altro, che "*... il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale*";

VISTO l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", che prevede la possibilità della stipula di convenzioni per lo svolgimento di tirocini;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, adottato con Decreto Rettorale n. 210 del 29 marzo 2012;

RITENUTO che l'Agenzia per l'Italia Digitale, anche in attuazione delle iniziative e progetti di innovazione, può offrire un contributo nell'agevolare le scelte professionali dei destinatari di tirocini pratici e stages mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

TENUTO CONTO della nota del Responsabile dell'Area Regole, Standard e Guide tecniche prot. n. 105 del 19/03/2013;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dall'Area organizzazione, risorse umane e funzionamento;

VISTA la proposta di Convenzione dell'Università degli Studi di Macerata acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. 5424 in data 22/05/2014 e ritenuto di approvarla;

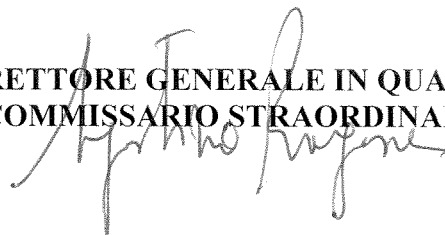
DETERMINA

1. Di approvare e stipulare la convenzione allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Di demandare al Responsabile dell'Area "Organizzazione, risorse umane e funzionamento" la trasmissione, all'Università degli Studi di Macerata, della convenzione di cui al precedente punto 1).

Roma, 28 maggio 2014

**IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO**





spazio per
bollo da € 14,62
art. 2 Tariffa parte I
DPR 642/72
a carico del soggetto
privato ospitante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata con sede in Macerata, Piaggia della Torre n. 8, Macerata, cap 62100, codice fiscale 00177050432 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. Luigi Lacchè, nato a Macerata, il 13.1.1963;

e

l'Agenzia per l'Italia Digitale con sede legale in Roma, Prov. Roma, Cap 00144, Via Liszt, n. 21, codice fiscale n. 97735020584, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dall'ing. Agostino Ragosa, nato a Salerno il 21 febbraio 1950.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta con almeno un mese di anticipo.

Articolo 7

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare ad unico effetto.

Macerata, _____

Timbro firma per il soggetto promotore (Università degli Studi di Macerata)

Timbro e firma per il soggetto ospitante
